

Comune di MONTE ARGENTARIO

Bando di Concorso Pubblico Anno 2011

Indetto ai sensi della Legge Regionale n. 96 del 20.12.96, titolo II, artt. 19,20, 21, 22.

I L D I R I G E N T E D E L I V S E T T O R E

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 184 del 21/04/2011

R E N D E N O T O

Che da oggi, secondo le scadenze sottomenzionate, è indetto un concorso pubblico per consentire la mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'Anno 2011

Art. 1

Oggetto

Il presente bando, indetto ai sensi della Legge Regionale n. 96 del 20.12.96, titolo II, artt. 19, 20, 21, 22, promuove la mobilità nel patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso il cambio degli alloggi, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta.

Art. 2

Requisiti

Possono concorrere i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano assegnatari di alloggi in locazione semplice di proprietà pubblica residenti nel territorio comunale o che prestino servizio nello stesso la propria attività lavorativa;
- b) non abbiano ceduto senza autorizzazione, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;
- c) abitino stabilmente l'alloggio assegnato;
- d) non ne abbiano mutato la destinazione d'uso;
- e) non abbiano adibito l'alloggio ad attività illecite;
- f) non abbiano perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi delle lettere a, b, c, d, e, g, h, della Tab. A della L.R. Toscana 96/96, salvo quanto indicato dall'art. 36 della stessa legge per il requisito reddituale;
- g) siano in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese accessorie per servizi;
- h) non siano inadempienti alle norme contrattuali.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione del cambio di alloggio.

L'emissione del provvedimento di assegnazione in cambio è comunque subordinata alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dall'Ente gestore.

Art. 3

Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 455/2000, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 76.

Art. 4

Documentazione

A) Documenti indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente:

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti:
 - a) residenza anagrafica e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del presente bando;
 - b) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, dell'art. 2 del presente bando;
 - c) reddito complessivo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

B) Documenti necessari per l'attribuzione del punteggio:

- a) certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari a 100%, relativamente a componenti il nucleo familiare che non di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando;

- b) certificato da parte dell'autorità competente (ASL), attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità ai sensi del D. Lvo 509/88, di componenti il nucleo familiare che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- c) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del richiedente, da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto (tale attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal comune in cui il richiedente lavora);
- d) documentazione attestante la necessità di avvicinamento a luoghi di cura e di assistenza;
- e) certificato del Comune competente attestante la coabitazione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria – Ricorsi

A) Istruttoria delle domande.

Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora o dell'Ente gestore, relativamente ai titoli che danno luogo all'attribuzione del punteggio. Il Comune provvede all'attribuzione, in via provvisoria, del punteggio a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e della documentazione presentata.

Le domande con i rispettivi punteggi provvisoriamente attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, alla Commissione Comunale.

B) Formazione della Graduatoria.

La Commissione Comunale formula e pubblica entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e documenti relativi al concorso trasmessi dal comune la Graduatoria Provvisoria degli aspiranti al cambio di alloggio. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizioni alla Commissione. Questa provvede al loro esame e formula la Graduatoria Definitiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni stesse.

Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

La Graduatoria Definitiva deve essere pubblicata entro i successivi 15 giorni.

La Graduatoria Definitiva pubblicata costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino a pubblicazione di nuova graduatoria.

B) Successive integrazioni.

Possono comunque essere presentate, per gravi e giustificati motivi sopravvenuti, nuove domande o integrazioni alle domande già presentate, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

La Commissione Comunale provvede ad aggiornare semestralmente la Graduatoria Definitiva a fronte della presentazione delle domande o documentazione integrativa di cui al precedente comma.

Gli interessati possono presentare opposizioni all'aggiornamento della graduatoria, secondo le disposizioni di cui alla precedente lett. B).

C) Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi e criteri di priorità come di seguito indicati:

1. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni:
 - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 2
 - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 4
 - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 5
2. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del presente bando, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata dalle autorità competenti **superiore a 2/3**:
 - abitanti al primo piano senza ascensore: punti 2
 - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 3
 - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 5
 - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 6

pari al 100%

- abitanti al primo piano senza ascensore: punti 3
 - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 4
 - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 6
 - abitanti al quarto piano e oltre senza ascensore: punti 7
3. presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lvo n. 509/88:
 - abitanti al primo piano senza ascensore: punti 3
 - abitanti al secondo piano senza ascensore: punti 4
 - abitanti al terzo piano senza ascensore: punti 6
 - abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: punti 7

La condizione di punteggio di cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3;

4. alloggio sovraffollato:
 - oltre una persona a vano utile: punti 1
 - oltre due persone a vano utile: punti 2
 - oltre tre persone a vano utile: punti 3
 - oltre quattro persone a vano utile: punti 4
 - oltre cinque persone a vano utile: punti 5
5. alloggio sottoutilizzato:
 - inferiore ad una persona a vano utile: punti 6
 - inferiore a 0.50 persone a vano utile: punti 7

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq 14, e i servizi così come definiti dal DM 5 luglio 1975;

6. necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:
 - oltre un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 1
 - oltre due ore di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 2
- 6bis. Necessità di avvicinamento al luogo di cura o di assistenza:
 - oltre una mezz'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 0.5
 - oltre un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 1

7. qualità dell'alloggio:

